

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI PIENZA - ~~ODV O.N.L.U.S.~~

Articolo 1 (Denominazione)

- 1) E' costituita l'Organizzazione di Volontariato, denominata "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI PIENZA - ~~ODV O.N.L.U.S.~~", detta in avanti, in forma breve, Pubblica Assistenza di Pienza o Associazione.
- 2) La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.
- 3) La Pubblica Assistenza di Pienza è laica, aconfessionale ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni per attività istituzionali fornite ~~dagli associati dai soci.~~
- 4) L'organizzazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'organizzazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 5) La Pubblica Assistenza di Pienza ha sede nel Comune di Pienza (SI). Eventuali modifiche di indirizzo all'interno dello stesso Comune non comportano modifica del presente statuto.

Articolo 2 (Disposizioni Generali)

- 1) La Pubblica Assistenza di Pienza è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Generale che sarà approvato dall'assemblea, ed agisce nei limiti ~~del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, della legge 11 agosto 1991 n. 266,~~ delle leggi regionali e statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2) L'attività della Pubblica Assistenza di Pienza si svolgerà nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale.

Articolo 3 (Modifica dello Statuto)

Il presente statuto può essere modificato solo con delibera dell'assemblea straordinaria ~~dei soci.~~ degli associati

Articolo 4 (Modifica del Regolamento Generale)

Il Regolamento Generale può essere modificato solo con delibera dell'assemblea ~~dei soci.~~ degli associati

Articolo 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

Articolo 6 (Solidarietà)

La Pubblica Assistenza di Pienza persegue ~~finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.~~ finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 7 (Finalità e Attività)

- 1) Le specifiche finalità e attività della Pubblica Assistenza di Pienza sono:
 - a) organizzare ~~interventi, servizi e prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;~~ interventi, servizi e prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
 - b) organizzare trasporti sanitari ordinari sia su richiesta ~~degli associati di soci~~ e privati cittadini sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;

- c) organizzare trasporti sociali sia in proprio che in convenzione;
 - d) organizzare servizi di guardia medica ed **diagnostica e specialistica** ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche e private;
 - e) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e promuovere e propagandare la donazione degli organi;
 - f) promuovere iniziative di formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
 - g) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, attività, servizi e centri di riabilitazione;
 - h) organizzare e gestire servizi di carattere sociale e assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
 - k) organizzare iniziative di protezione civile ~~e di tutela dell'ambiente~~ e di tutela in via preventiva dell'ambiente e del territorio mediante la cura delle aree boschive e del verde pubblico, anche attraverso le attività di prevenzione e antincendio boschivo;
 - j) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo **con finalità sociali**, ~~atte a favorire una migliore qualità della vita~~;
 - i) organizzare la formazione del Volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.
- 2) ~~Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna a:~~
- l) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - m) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
 - n) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
 - ~~organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;~~
 - o) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
 - p) organizzare i servizi di mutualità;
 - q) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, asili nido, scuole materne, centri di assistenza e accudimento, campi scuola estivi in relazione alle particolari esigenze della famiglia, iniziative di sostegno e assistenza per le madri in situazioni di disagio, organizzazione e gestione di servizi di baby-sitter;
 - r) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - s) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - t) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - u) la cooperazione allo sviluppo;
 - v) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - w) la cura di procedure di adozione internazionale;
 - x) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - y) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - z) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.
- L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione.

Articolo 8 (Ammissione degli associati ~~dei soci~~)

- 1) Sono ~~soci~~ **associati** della Pubblica Assistenza di Pienza tutte le persone che ~~si iscrivono all'Associazione~~ e ne condividono le finalità.
- 2) L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, motivatamente soltanto in ipotesi di rigetto, sulla domanda del candidato entro 15 giorni dalla sua presentazione. L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.
- 3) Con l'ammissione **l'associato** ~~il socio~~ si impegna all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione, nonché delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.
- 4) Per i minorenni la domanda di iscrizione può essere fatta da un genitore o da chi ne fa le veci.

Articolo 9 (Diritti **degli associati** ~~dei soci~~)

- 1) ~~I soci~~ **Gli associati** maggiorenni della Pubblica Assistenza di Pienza, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto al voto in seno all'assemblea **degli associati** ~~dei soci~~, tanto ordinaria che straordinaria, hanno diritto di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione.
- 2) Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
- 3) **Gli associati** hanno diritto di esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, che avrà tre mesi per evaderla.
- 4) ~~I soci~~ **Gli associati** che svolgono attività di volontariato hanno diritto al rimborso delle spese anticipate in nome per conto dell'associazione e debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 (Doveri **degli associati** ~~dei soci~~)

- 1) Tutti ~~I soci~~ **gli associati** sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.
- 2) ~~I soci~~ **Gli associati** maggiorenni hanno il dovere di versare la quota annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, per sé e per gli eventuali **associati** minorenni che rappresenta. Le quote sono intransferibili.
- 3) ~~I soci~~ **Gli associati** che svolgono una qualunque attività nella Pubblica Assistenza di Pienza prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito **e non occasionale**, senza fini di lucro; il comportamento verso gli altri ~~soci~~ **associati** e all'esterno della Pubblica Assistenza di Pienza, è animato da spirito di solidarietà ed è attuato con correttezza e buona fede.

Articolo 11 (Recesso)

- 1) La qualifica di **associato** dell'Associazione si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per esclusione.
- 2) In caso di dimissioni, esclusione o morte di un **associato** ~~socio~~, la sua quota annuale versata rimane alla Associazione.

Articolo 12 (Esclusione)

- 1) ~~Il socio~~ **L'associato** può essere escluso dall'Associazione per inosservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, **e dunque anche per morosità, sempre deliberata dal Consiglio Direttivo**; può essere escluso qualora provochi danni morali e/o materiali all'Associazione e in caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
- 2) L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e verrà valutata nella prima assemblea utile, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni **dell'associato** ~~socio~~.
- 3) Nel caso in cui un ~~socio~~ **associato** radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

4) Qualora ne ricorrano gli estremi il Consiglio Direttivo si riserva di agire per le vie legali contro l'associato ~~il socio~~ radiato e che, a qualunque titolo, abbia arrecato danni all'Associazione.

Articolo 13 (Indicazione degli organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati ~~dei soci~~,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Collegio dei Sindaci Revisori detto anche Organo di controllo anche monocratico.

Qualora due o più candidati, eletti nelle cariche sociali, ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Qualora un candidato venisse eletto in più organi verrà considerato eletto solo nell'organo per il quale lo stesso candidato farà la sua scelta.

Articolo 14 (L'assemblea - composizione e funzioni)

1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati ~~i soci~~ dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto, e gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o Sindaci Revisori ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di uno/tre/cinque associato/i. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto le Pubbliche Assistenze associate.

2) L'Assemblea nomina il proprio Presidente e il proprio Segretario che possono essere, anche, il Presidente e il Segretario dell'Associazione.

3) Sono compiti dell'assemblea:

- a) approvare lo Statuto e le eventuali sue modifiche;
- b) approvare il Regolamento Generale e, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali sue modifiche;
- c) approvare la relazione di missione annuale del Consiglio Direttivo;
- d) approvare il ~~conto~~ consuntivo, quello preventivo e sociale, se dovuto;
- e) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative annuali;
- f) approvare e modificare le linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) approvare e modificare eventuali regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione;
- h) stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- k) eleggere e revocare il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale, in forma diretta o con il concorso della Commissione Elettorale;
- j) nominare la eventuale Commissione Elettorale per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- i) deliberare la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- n) adottare i provvedimenti di cui al precedente art.12 punto 2.

Articolo 15 (Convocazione dell'assemblea)

1) L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si riunisce almeno una volta all'anno.

2) Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente.

3) L'assemblea dei soci deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati ~~dei soci~~ aventi diritto al voto.

4) Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, almeno 15

(quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso affisso nei locali della Sede sociale e mediante qualsiasi altro mezzo divulgativo e informativo.

5) L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) giorno, luogo ed ora della prima convocazione;
- b) giorno, luogo e ora dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione potrà aver luogo dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima;

c) gli argomenti da trattare all'ordine del giorno;

d) il primo punto all'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali proposte di radiazioni ~~degli associati dei soci~~, onde permettere a ~~quei soci~~ **quegli associati** che l'assemblea non reputa passibili di espulsione, di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione. La trattazione di questo punto all'Ordine del Giorno, può essere fatta anche all'inizio di una assemblea straordinaria, la quale verrà considerata a livello di assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

6) Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell'assemblea possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia, facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 16 (Validità dell'assemblea)

1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, è presente la metà più uno ~~degli associati dei soci~~ aventi diritto al voto; e in seconda convocazione qualunque sia il numero ~~degli associati dei soci~~ presenti aventi diritto al voto.

2) L'assemblea straordinaria, salvo quanto disposto dagli articoli 16.3 e 17 del presente statuto, in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 2/3 (due terzi) ~~degli associati dei soci~~ aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero ~~degli associati dei soci~~ presenti aventi diritto al voto.

3) L'assemblea straordinaria relativa a modifiche dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 (tre quarti) ~~degli associati dei soci~~ aventi diritto al voto; e in seconda convocazione, qualunque sia il numero ~~degli associati dei soci~~ presenti aventi diritto al voto con un minimo di 20 (venti) associati.

Articolo 17 (Votazione)

1) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

3) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

4) Le decisioni prese dall'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, impegnano tutti i ~~soci~~ **gli associati** anche i dissenzienti e gli assenti.

Articolo 18 (Verbalizzazione)

1) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

2) Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

3) Ogni ~~socio~~ **associato** dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale dell'assemblea.

Articolo 19 (Consiglio Direttivo-composizione)

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti nei tempi nei modi decisi dall'assemblea tra ~~gli associati i soci~~ **gli associati** aventi diritto al voto.

2) La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco Revisore, ai sensi dell'articolo 13 punto 3 del presente statuto.

3) All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la

propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

5) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti; nel caso non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea utile.

6) La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

Articolo 20 (Durata e funzioni del Consiglio Direttivo)

1) Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni.

2) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza qualificata della metà più uno dei presenti arrotondata per eccesso.

3) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la compravendita o locazione di immobili sono assunte a maggioranza qualificata dei 9/10 (nove decimi) dei presenti.

4) E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

a) deliberare l'ammissione di nuovi **associati**; il Consiglio può delegare a tale incombenza il Presidente o il Vice-presidente che deliberano con firma singola nel rispetto dei criteri previsti dallo Statuto;

b) convocare le Assemblee;

c) osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;

d) attribuire le cariche ai suoi membri, designare il tesoriere, il cassiere e i delegati responsabili dei servizi istituzionali, nonché conferire eventuali mandati particolari, **avendo cura di specificare l'attribuzione, o meno, della rappresentanza dell'ente**;

e) redigere la relazione **di missione** annuale ~~e il Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso~~;

f) ~~redigere il Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso~~ **predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo, preventivo e sociale, se obbligatorio o se optato comunque per la sua redazione, od alternativamente il rendiconto finanziario per cassa, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto nelle quali documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Collegio dei Revisori, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 10 (dieci) giorni prima della data stabilita**;

g) emanare o modificare o revocare, nell'ambito delle proprie competenze, regolamenti, disposizioni, eccetera;

h) proporre all'assemblea la radiazione **degli associati** ~~di soci~~ come da articolo 12 punto 2 e articolo 15 punto 7;

k) assumere personale dipendente e determinarne mansioni e compensi, comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori e di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso allo stesso Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale, salvo il diritto di ricorso, previsto dalla Legge, ai Sindacati nonché agli Organi statali competenti;

i) decidere sulla sistemazione dei locali adibiti a tutte le attività istituzionali;

j) adottare i provvedimenti necessari per la gestione dell'Associazione e vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali;

l) deliberare le spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito nell'assemblea per un importo massimo del 10% (dieci per cento) del totale complessivo delle spese previste nel ~~Rendiconto~~ **bilancio** preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti possono essere superati, in tal caso però è necessario il parere vincolante del Collegio Sindacale che accerti la

disponibilità finanziaria;

m) nominare e revocare un Preposto nel caso di eventuali attività **secondarie e strumentali commerciali marginali**;

n) deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

o) deliberare l'ammissione di altre Associazioni di Pubblica Assistenza che facessero richiesta di adesione alla Pubblica Assistenza di Pienza in accordo con gli organi di riferimento territoriali e regionali;

p) **proporre la costituzione di altri enti, ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e proporre altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statuarie di cui al presente statuto, da sottoporre, comunque, all'approvazione dell'assemblea degli associati;**

q) aderire ad organizzazioni locali, regionali e nazionali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto, in accordo con gli organi di riferimento territoriali e regionali.

Articolo 21 (Presidente)

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta di voti.

2) E' coadiuvato da un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3) Il Presidente rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 (Funzioni del Presidente)

I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-presidente, sono:

1) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa.

2) Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

3) Sottoscrivere i verbali del Consiglio Direttivo e curare che siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere eventualmente consultati **dagli associati dai soci**.

4) Deliberare su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'assemblea o del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell'Associazione.

5) Attuare le delibere del Consiglio Direttivo e compiere i conseguenti atti giuridici.

Articolo 23 (Collegio Sindacale o Organo di Controllo)

1) I Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, dura in carica tre anni e ciascun membro può essere rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

2) La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo; all'atto di accettazione della carica i Sindaci Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli articoli 2382-2399 Codice Civile.

3) Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

4) Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri.

5) Il Collegio dei Sindaci Revisori nei casi di necessità, urgenza o pericolo, di cui all'articolo 23, dà il proprio parere vincolante in base alla disponibilità finanziaria.

~~6) Il Collegio dei Sindaci Revisori, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica altresì il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.~~

6) Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo generale dell'amministrazione e della

contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, e sociale o il rediconto finanziario per cassa predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

7) Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Collegio dei Sindaci Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Fondazione;
- b) la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto ~~anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato,~~
- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

8) Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

9) Il Collegio dei Sindaci Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10) Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

11) Il Collegio dei Sindaci Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto e può convocare, in caso di necessità, un'Assemblea ~~degli associati dai soci~~ qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

12) Nel caso che si renda obbligatorio per legge o qualora l'assemblea ~~degli associati dai soci~~ deliberi in merito, si applicheranno le conseguenti norme civilistiche e le leggi speciali che sostituiranno ad ogni effetto quanto previsto ai punti che precedono.

13) L'assemblea dei soci potrà anche decidere per la nomina di un Organo di Controllo monocratico nel qual caso si applica al medesimo quanto precede nel presente articolo.

Articolo 24 (Entrate e patrimonio sociale)

1) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative ~~degli associati dai soci~~;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dello Stato di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni, e/o servizi svolti per altre associazioni di volontariato;
- g) entrate derivanti da attività ~~secondarie e strumentali commerciali e produttive marginali~~;
- h) raccolta fondi.

2) Il patrimonio sociale, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- a) beni, immobili e mobili;

c) donazioni, lasciti e successioni.

Articolo 25 (I beni)

- 1) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili e beni registrati mobili.
- 2) I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 3) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Articolo 26 (Contributi)

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea, e da elargizioni volontarie.

Articolo 27 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

- 1) Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 2) I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione riferendone in assemblea.

Articolo 28 (Proventi derivanti da attività ~~secondarie e strumentali commerciali marginali~~)

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare eventuali attività ~~secondarie e strumentali economiche marginali~~.

Articolo 29 (Devoluzione dei beni)

- 1) Deliberato lo scioglimento dell'Associazione si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del Codice Civile.
- 2) ~~I beni dell'associazione che restano dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti al Comune di Pienza.~~ **In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Provinciale Nazionale Pubbliche Assistenze se esistente o , in caso contrario, a quella Regionale o Nazionale (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.**

Articolo 30 (Bilancio consuntivo e preventivo)

- 1) Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal dì 1 gennaio.
- 2) Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
- 3) Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Articolo 31 (Formazione del bilancio)

- 1) Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo che lo deve predisporre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello oggetto di bilancio. Il Consiglio accompagna il bilancio consuntivo con una propria relazione ~~illustrativa~~ **di missione** che può essere composta da più documenti distinti, l'uno esplicativo delle valutazioni di bilancio adottate, denominata nota integrativa al bilancio; l'altro esplicativo dell'attività svolta e dei relativi risultati.
- 2) Il bilancio preventivo è redatto dal Consiglio Direttivo che lo deve predisporre entro il 31 marzo dell'anno oggetto di previsione.

3) Entro la medesima data i detti bilanci con le relative relazioni vanno consegnati al Collegio Sindacale o all'Organo di controllo per i conseguenti controlli e verifiche.

Articolo 32 (Controllo sul bilancio)

- 1) Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dai Sindaci Revisori.
- 2) Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- 3) L'organo di controllo accompagna il bilancio consuntivo e preventivo con apposite relazioni da depositare presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea annuale ~~degli associati dei soci~~ di approvazione del bilancio.

Articolo 33 (Approvazione del bilancio)

- 1) Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 Aprile.
- 2) Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, nonché le relazioni del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 31 e dell'Organo di controllo di cui all'articolo 32, saranno depositati presso la sede della Associazione 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati ~~dagli associati dai soci~~.

Articolo 34 (Deliberazione delle convenzioni)

- 1) Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Articolo 35 (Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 36 (Attuazione della convenzione)

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Articolo 37 (Collaboratori di lavoro autonomo)

- 1) L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo.
- 2) I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
- 3) I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
- 4) ~~Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.~~

Articolo 38 (Responsabilità ed assicurazioni de soci Volontari)

~~Gli associati I soci~~ che prestano opera di Volontariato nell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 39 (Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con i propri beni e risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 40 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale della Associazione stessa.

Articolo 41 (Rapporti con enti e soggetti privati)

L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Articolo 42 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo 43 (Rapporti con l'A.N.P.AS.)

L'Associazione svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

Articolo 44 (Disposizioni transitorie)

Il Consiglio Direttivo provvederà alla stesura dei regolamenti che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 45 (Disposizioni finali)

- 1) Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; potrà essere modificato solo dall'assemblea straordinaria ~~dei soci~~ degli associati, quando questa lo riterrà opportuno.
- 2) I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc. emessi dagli Organi competenti nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, associati e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai Regolamenti interni, dalle disposizioni e degli atti di cui al comma precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di Associazioni o Enti del Terzo Settore ~~nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalla Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze a cui l'Associazione aderisce; nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.~~